

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TASSONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la domanda di quiescenza dei sottufficiali dell'aeronautica militare è disciplinata dalle leggi n. 599 del 1954 e n. 404 del 1990;

agli stessi già in quiescenza vengono applicate le decurtazioni previste dalla legge n. 335 del 1995, tabella D, nel caso non sia stato raggiunto il massimo contributivo dei trentasei anni;

non si comprende, peraltro, come possa giustificarsi l'applicazione della tabella D della legge n. 335 del 1995, laddove, prevedendo decurtazioni a partire da trentasette anni contributivi, essa non considera che per i militari il massimo contributivo previsto dalle leggi in vigore è pari a trentasei anni di contributi;

se non ritenga giuridicamente corretto continuare ad applicare detta tabella D ai militari, quando il comma 23 dell'articolo 2 della stessa legge n. 335 del 1995, prevedeva a carico del Governo l'obbligo dell'emanazione, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, di norme particolari per gli appartenenti delle forze armate e quali iniziative intenda assumere affinché non perduri tale distorsione normativa, che provoca danni economici agli interessati. (5-05967)

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

tre componenti del *commando* che il 9 maggio 1997 assalirono il campanile di San Marco entreranno in carcere nelle prossime ore. Lo ha stabilito il tribunale di sorveglianza di Venezia, presieduto da Stefano Dragone, negando la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali pre-

sentata da Antonio Barison, Andrea Viviani e Luca Peroni, ai quali, entro breve, verrà probabilmente notificato un ordine di carcerazione della procura generale della Repubblica;

alla base della decisione del tribunale di sorveglianza vi sarebbe la pericolosità dei componenti del *commando* — considerando anche l'inchiesta pendente presso la procura di Verona — e la mancanza di atti di dissociazione dalle motivazioni ideali che avevano determinato l'occupazione del campanile;

con la carcerazione degli assalitori del campanile si rischia di « innescare una reazione a catena » che potrebbe tornare a far apparire gli otto, agli occhi di parte dell'opinione pubblica, come « eroi vittime di uno Stato prepotente »;

la colpa dei tre uomini « sarebbe quella di non essersi dissociati, di non essersi pentiti » —:

con quali motivazioni non sia stata accettata la proposta di fare scontare la pena residua con l'affidamento in prova ai servizi sociali. (5-05968)

MASELLI, BRUNALE e MELONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il ministero della pubblica istruzione ha, il 14 luglio 1997, diramato la circolare n. 452;

per mezzo della circolare in questione veniva resa operante l'interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 a favore degli ex combattenti, reduci e assimilati, al fine di darne attuazione nei confronti del personale dipendente, dopo anni di inerzia da parte degli uffici interessati, nel 1997, su sollecitazione del Consiglio di Stato;

per effetto di tali disposizioni, i beneficiari delle somme percepite in base alla legge n. 336 del 1970, a seguito dell'avvan-

zamento di due anni di carriera, dovranno rimborsare tali somme attraverso il meccanismo del « riassorbimento »;

la revoca di tali benefici ed il recupero delle somme ricevute è, per il momento, iniziata solo nella scuola, in alcuni provveditorati;

la revoca in questione, che viene effettuata con procedura ad effetto retroattivo dal 1993, ha avuto inizio solo nella scuola e solo in alcuni provveditorati dai primi mesi del 1998, per mezzo di trattative mensili che vanno pesantemente ad incidere sulle pensioni dei dipendenti in quiescenza —:

quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato per rimuovere una situazione che, oltre ad apparire palesemente in contrasto con gli articoli 36 e 38 della Costituzione e tale da creare disagio economico agli interessati chiamati, dopo ventisette anni dalla concessione, alla restituzione del beneficio, assume l'aspetto di una vera e propria umiliazione, soprattutto se si considera che le persone che risultano vittime di questa situazione sono persone ormai anziane, che hanno ricevuto tale vantaggio per aver servito fedelmente lo Stato. (5-05969)

DI ROSA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il presidente della Camera di Commercio di Genova, in data 15 maggio 1998, ha dato notizia al Presidente della Giunta della regione Liguria dell'avvio del procedimento di costituzione del Consiglio camerale, conformemente a quanto previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante « Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura » e dal decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, concernente il « regolamento di attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;

nella successione degli atti previsti dal decreto ministeriale n. 501 del 1996, si è

giunti, in data 24 agosto 1998, all'emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale del decreto n. 280 concernente « Determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio camerale di Genova spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e associazione di consumatori ed utenti o loro raggruppamenti » e alla notifica, in data 26 agosto 1998, a tutte le organizzazioni e associazioni interessate di copia del precitato decreto;

nei 30 giorni successivi alla notifica, per iniziativa di alcune associazioni, sono stati presentati al ministero dell'industria e alla regione Liguria ricorsi, sui quali risulta che il Presidente della Giunta abbia fornito, in data 4 novembre 1998, le relazioni previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 501/1996;

sui precisati ricorsi il Ministro dell'industria deve tuttora pronunciarsi pur essendo scaduti i termini a tal fine fissati dall'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 501/1996 —:

se non ritenga necessario pronunciarsi sui ricorsi presentati al fine di consentire la costituzione del nuovo Consiglio camerale e la nomina del Presidente della Camera di commercio di Genova. (5-05970)

OCCHETTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

nel giugno 1998, nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la comunità internazionale ha messo a punto una strategia globale per affrontare il flagello droga, individuando, nell'ambito del programma delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe (UNDCP), progetti specifici di particolare efficacia;

l'Italia, che è tradizionalmente tra i principali sostenitori dell'UNDCP nonché tra i promotori della citata strategia per combattere la droga, si è impegnata in diverse occasioni a sostenere lo sforzo del

programma attraverso uno stanziamento straordinario ed aggiuntivo rispetto al contributo volontario versato da decenni;

nel senso indicato vanno una serie di precise manifestazioni di volontà politica di autorità ed organi competenti dello Stato italiano, tra cui si ricorda:

a) la lettera inviata il 16 settembre 1998 al Ministro Dini dal Vice Presidente del Consiglio *pro tempore* Veltroni;

b) gli ordini del giorno accolti dal Governo ed approvati da entrambe le Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento in occasione dell'esame del bilancio 1999, nei quali compare un inequivocabile indirizzo al Governo volto a destinare all'UNDCP un contributo straordinario non inferiore a 30 miliardi nel biennio 1999-2000;

c) la pubblica dichiarazione rilasciata l'11 dicembre 1998 a Vienna dal Vice Presidente del Consiglio, Sergio Mattarella, che ha ribadito l'intenzione del Governo italiano di garantire un contributo straordinario all'UNDCP nel biennio 1999-2000 a sostegno dello sforzo del programma nella lotta contro la droga e come segno di riconoscimento del lavoro del direttore esecutivo del programma stesso;

a fronte di tali inequivocabili ed univoche manifestazioni di volontà politica, risulta all'interrogante che stia emergendo una interpretazione burocratica che, in spregio alle elencate posizioni tenderebbe a limitare il contributo italiano all'UNDCP all'ammontare versato nei precedenti esercizi -:

se il Governo intenda procedere al sostegno straordinario dei programmi dell'UNDCP, in coerenza con gli impegni assunti in varie sedi, ed in particolare davanti alle Commissioni parlamentari competenti e davanti alle proposte autorità internazionali, attraverso il versamento, non inferiore a 30 miliardi di lire, aggiuntivo, rispetto al contributo ordinario versato allo stesso Programma. (5-05971)

COSTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Cassa geometri, negli anni dal 1955 al 1967, non ha provveduto alla iscrizione di ufficio, presso di sé, dei geometri aventi diritto ai sensi della legge del 24 ottobre 1955 n. 990;

la Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza 3 maggio 1993-9 luglio 1993, n. 7543.93, ha inequivocabilmente stabilito:

che la Cassa geometri ha tenuto un comportamento illecito; determinato dalla non tempestiva iscrizione dei professionisti ai fini previdenziali;

che il comportamento illecito della Cassa geometri non può essere preclusivo di alcun diritto a danno degli iscritti;

che era obbligo esclusivo della Cassa geometri provvedere alla iscrizione di ufficio;

che era obbligo esclusivo della Cassa geometri provvedere alla riscossione dei contributi assicurativi;

che l'inerzia della Cassa geometri non può volgersi in alcun modo a danno degli iscritti;

che nessun periodo prescrizione è decorso, per quanto riguarda il diritto ad ottenere la retrodatazione alla Cassa;

che il diritto ad ottenere la retrodatazione alla Cassa è imprescrittibile ex articolo 38 della Costituzione;

il ministero del lavoro e previdenza sociale, con decisioni 5 ottobre 1994 e 13 ottobre 1994 ha dettato alla Cassa geometri le modalità di attuazione di tali obblighi;

la Cassa geometri, con delibera n. 383.94 dell'11 ottobre 1994 e successive, ha ammesso alla retrodatazione, su domanda, della iscrizione per il periodo 1995-97 i geometri in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 990 del 1955;

i richiedenti la retrodatazione hanno volontariamente pagato alla Cassa geome-

tri tutti i contributi previdenziali arretrati, comprensivi di interessi legali e della rivalutazione monetaria arretrata;

tali contributi, non più obbligatori in quanto ormai prescritti ai sensi di legge, sono stati egualmente versati dai geometri;

con successive delibere della giunta esecutiva, la Cassa geometri ha sancito la retrodatazione per circa duemila geometri che ne hanno fatto richiesta;

la Cassa geometri ha sinora regolarmente erogato a tali geometri le prestazioni pensionistiche ed assistenziali derivanti dalla anzianità raggiunta in seguito alla avvenuta retrodatazione -:

che un Ente posto sotto la tutela dello Stato e specificatamente sotto la vigilanza dei ministeri del lavoro, della giustizia e del tesoro, possa ora revocare la propria delibera 383.94 a danno dei propri iscritti;

come sia possibile che tra le motivazioni addotte per la revoca, vengano citati i pareri del ministero del lavoro, e previdenza sociale del 20 maggio 1998 e 28 luglio 1998, riferibili ai contributi omessi di cui alla legge dell'8 agosto 1998 n. 335, e non agli obblighi di iscrizione derivanti dalla Cassa geometri dal dettato dell'articolo 38 della Costituzione e ribadito con sentenza della Corte di cassazione;

come sia possibile che un Ente posto sotto la tutela dello Stato possa ora ritenere prescritti i contributi, non omessi ex articolo 38 della Costituzione, comunque volontariamente versati dai Geometri, anche se non più obbligatori, e regolarmente incassati dallo stesso Ente;

come sia possibile che un Ente posto sotto la tutela dello Stato possa ora, con un atto deliberativo unilaterale, privare repentinamente circa duemila lavoratori della loro anzianità previdenziale e delle erogazioni pensionistiche sinora regolarmente corrisposte;

quali azioni il ministro intenda svolgere per ovviare all'illegittimo provvedimento ed alle gravissime conseguenze da esso derivanti.

(5-05972)

PISTONE, RABBITO, MAURA COS-SUTTA, CIANI e GUARINO. - *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

con decreto interministeriale 10 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1998, sono state dettate dai Ministri dell'ambiente, della sanità e delle comunicazioni, con il parere favorevole dell'Iss, dell'Anpa e del Consiglio di Stato, le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, tale decreto è entrato in vigore il 2 gennaio 1999;

in data 22 dicembre 1998, dieci giorni prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale n. 381 del 1998 soprari-chiamato, il direttore *pro tempore* dell'Ispesl dottor Antonio Moccaldi, fisico di recente riconfermato a tale delicatissimo incarico, ha sottoscritto, un protocollo d'intesa tra Ispesl e gestori d'impianti (Telecom, Omnitel, Wind, Mediaset eccetera), comprensivo di allegati tecnici, inteso a determinare e conseguire obiettivi di qualità nelle emissioni elettromagnetiche;

alla Camera e al Senato sono in discussione gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari al disegno di legge relativo alla legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico e tale bozza è stata inviata dal ministero della sanità agli Istituti Iss ed Ispesl;

se sia noto che tale protocollo di intesa ha tra le sue « premesse giustificative » la presunta affermata inapplicabilità del decreto interministeriale n. 381 del 1998, che è destinato proprio ai firmatari dello stesso;

se sia vero che tale protocollo di intesa tra Ispesl e gestori di impianti è stato formulato in contrapposizione al decreto interministeriale n. 381 del 1998, e prevede una serie di procedure che appaiono rivolte più a tutelare gli interessi dei concessionari che non quello della salute pubblica;

se il direttore *pro tempore* dell'Ispesl, dottor Antonio Moccaldi sia stato autoriz-

zato alla stesura e firma di tale atto dal Ministro o dalle direzioni competenti del ministero della sanità, ovvero abbia agito in autonomia ed, in tal caso, su quale base scientifica e normativa abbia operato;

se sia vero che il decreto interministeriale n. 381 del 1998, proposto e sottoscritto dal ministero della sanità, dal ministero dell'ambiente, dal ministero delle comunicazioni, con il parere favorevole dell'Iss, dell'Anpa e del Consiglio di Stato, viene ritenuto dagli estensori del protocollo di intesa in parola, Ispesl e gestori di impianti, inapplicabile sulla base di considerazioni tecniche che appaiono prive di seri fondamenti scientifici;

se sia a conoscenza che tale documento sta ingenerando confusione e preoccupazione tra i tecnici delegati alla tutela della salute pubblica a causa delle incongruenze e contraddizioni con il decreto interministeriale n. 381 del 1998, nonché per gli errori di impostazione tecnico-scientifica che denotano spesso gravi lacune nella conoscenza della fisica dei fenomeni elettromagnetici -:

attesa la delicatezza della materia, quali modalità si intendano seguire nella delicata fase di definizione del nuovo testo della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico in via di approvazione, perché non sia lasciato ulteriore spazio all'improvvisazione normativa e tecnica in sede nazionale e comunitaria mostrata sinora;

se intendano accertare le responsabilità connesse con i fatti sopra elencati, che indubbiamente hanno rilievo sulla qualità del servizio di tutela dei lavoratori e delle popolazioni dagli effetti della esposizione ai campi elettromagnetici. (5-05973)

CIMADORO. - *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* - Per sapere - premesso che:

il dicastero dell'ambiente è intervenuto recentemente sul problema dei rifiuti solidi urbani nella città di Roma nell'av-

vicinarsi del grande Giubileo del duemila che vedrà in visita nella capitale milioni di pellegrini;

la decisione appare condivisibile perché consente di affrontare l'evento senza carenze organizzative su questioni che riguardano la raccolta dei rifiuti e dunque il rispetto dell'ambiente e dell'igiene pubblica;

il centro storico di Roma nei pressi di Fontana di Trevi e della Galleria Colonna, così come in numerose altre vie e piazze adiacenti, meta tra l'altro di visitatori e turisti di ogni angolo del mondo, si presenta ogni giorno abbandonate all'incuria e alla sporcizia per la presenza di numerosi barboni che stazionano notte e giorno, insudiciando il suolo pubblico anche con escrementi umani a ridosso di portoni e serrande di locali commerciali, trasformando così questi luoghi in latrine pubbliche -:

se non ritengano di intervenire urgentemente affinché sia affrontato tale problema igienico-sanitario, che non riguarda solo l'amministrazione comunale di Roma, ma la capitale d'Italia e dunque l'immagine dell'intero Paese che non può sopportare, in vista dell'evento giubilare, un così basso livello di degrado, tale da risultare pericoloso per la salute, per l'ambiente e per l'igiene pubblica. (5-05974)

GIACALONE e FIORONI. - *Al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

la disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile è normata dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980 n. 620 emanato ai sensi della delega di cui all'articolo 37, ultimo comma, dalla legge 833/78. tenuto conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesso alle attività svolte;

a Mazara del Vallo, cittadina a forte e storica vocazione marinara, opera una

flotta peschereccia d'altura che, secondo le stime per difetto fornite dalla locale capitaneria di porto, ammonta a circa 200 navigli con 2.400 marittimi imbarcati, 700 dei quali extracomunitari, e si sviluppa un traffico navale commerciale il cui movimento merci ha superato nel 1998 le 200.000 tonnellate;

l'ambulatorio servizio assistenza sanitaria naviganti di Mazara del Vallo ha gestito nel corso del 1998, secondo i dati forniti dalla IPSEMA, il 44,5 per cento di tutti gli « infortuni sul lavoro », « malattie fondamentali » e « malattie complementari » sofferti dai marittimi nella intera provincia di Trapani;

nell'ambulatorio operano sei dipendenti amministrativi, due infermieri professionali a 36 ore settimanali cadauno ed un solo medico (in turnazione nella attività antimeridiana) con sole 30 ore settimanali, assolutamente insufficienti ad assicurare la continuità del servizio medico che è quello di primaria importanza;

il depauperamento del monte orario settimanale di assistenza medica di base è conseguenza del mancato conferimento di nuovi incarichi, secondo le modalità previste dall'accordo collettivo nazionale in vigore, da parte della Prima dirigenza del servizio, a copertura delle ore resesi vacanti a seguito delle dimissioni rassegnate nel corso dell'ultimo decennio dai numerosi medici, già in servizio all'epoca della istituzione del servizio assistenza sanitaria naviganti;

nessuna assistenza medico specialistica, necessaria alle peculiari esigenze del

personale navigante, viene erogata nell'ambulatorio se si eccettua il servizio di odontostomatologia operante solo per sei ore settimanali;

ne deriva che l'assistenza sanitaria ai naviganti nell'ambulatorio servizio assistenza sanitaria naviganti della principale marina peschereccia d'Italia (che vanta altresì un notevole crescente traffico mercantile) è oggi significativamente scaduta nella modalità e nella qualità di erogazione e tale anomalità è resa ancora più evidente dallo squilibrio verificatosi tra esiguità dell'offerta di assistenza medica di base e specialistica, assolutamente insufficiente alla soddisfazione delle esigenze, e la sproporzionata presenza di personale amministrativo e paramedico il cui organico dovrebbe invece essere consequenziale e commisurato alle esigenze che discendono dalla offerta del servizio di primaria importanza, qual è quello medico -:

quali iniziative intenda promuovere il Ministro interrogato, cui appartiene la titolarità del servizio assistenza sanitaria naviganti per rimuovere i ritardi amministrativi che hanno impedito il ripristino dell'originario monte orario di assistenza medica di base ed ampliare l'assistenza specialistica, almeno a quelle specialità mediche maggiormente funzionali alle peculiari esigenze assistenziali delle attività marinare, in modo da consentire all'ambulatorio servizio assistenza sanitaria naviganti di Mazara un efficiente ed efficace perseguimento delle finalità istitutive del servizio assistenza sanitaria naviganti.

(5-05975)